

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
(Città Metropolitana di Bologna)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 6 del 28/01/2021
Modificato con delibera di C.C. n. 18 del 25/03/2021
Modificato con delibera di C.C. n. 14 del 30/03/2022
Modificato con delibera di C.C. n. 54 del 28/09/2023

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	4
Articolo 5 - Rilascio dell'autorizzazione.....	5
Articolo 6 - Titolarità dell'autorizzazione e subentro. Rinnovo.....	5
Articolo 7 - Decadenza dell'autorizzazione.....	5
Articolo 8 - Modifica, sospensione e revoca. Rinuncia.....	6
Articolo 9 - Anticipata rimozione.....	6
Articolo 10 - Divieti e limitazioni.....	6
Articolo 11 - Pubblicità in violazioni di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 12 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	6
Articolo 13 - Presupposto del canone.....	7
Articolo 14 - Soggetto passivo.....	7
Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone.....	7
Articolo 16 - Definizione di insegna d'esercizio.....	8
Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	8
Articolo 18 - Dichiarazioni per particolari fattispecie.....	8
Articolo 19 - Determinazione del canone. Modalità e termini per il pagamento.....	9
Articolo 20 - Rimborsi e compensazione.....	10
Articolo 21 - Accertamento e sanzioni.....	10
Articolo 22 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	11
Articolo 23 – Mezzi pubblicitari vari.....	11
Articolo 24 – Riduzioni.....	12
Articolo 25 – Esenzioni.....	12
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	13
Articolo 26 - Funzionario Responsabile.....	13
Articolo 27 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	13
Articolo 28 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	13
Articolo 29 - Impianti privati per affissioni dirette.....	14
Articolo 30 - Modalità delle pubbliche affissioni	14
Articolo 31 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	14
Articolo 32 – Materiale pubblicitario abusivo.....	15
Articolo 33 - Riduzione del canone.....	15
Articolo 34 - Esenzione dal canone.....	15
Articolo 35 - Pagamento del canone.....	16
Articolo 36 - Norme di rinvio.....	16
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	16
Articolo 37 – Disposizioni generali.....	16
Articolo 38 - Funzionari Responsabili.....	16
Articolo 39 - Tipologie di occupazioni.....	16
Articolo 40 - Occupazioni abusive.....	17
Articolo 41 - Domanda di occupazione.....	17
Articolo 42 - Istruttoria del procedimento.....	19

Articolo 43 – Contenuto e rilascio della concessione.....	19
Articolo 44 – Obblighi del concessionario.....	20
Articolo 45 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	20
Articolo 46 - Decadenza ed estinzione della concessione	20
Articolo 47 - Modifica, sospensione o revoca della concessione	21
Articolo 48 - Rinnovo della concessione	21
Articolo 49 – Limiti alle occupazioni.....	22
Articolo 50 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	22
Articolo 51 – Classificazione delle strade, delle aree e degli spazi pubblici.....	22
Articolo 52 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	23
Articolo 53 - Modalità di applicazione del canone.....	23
Articolo 54 – Passi carrabili.....	24
Articolo 55 – Operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.....	26
Articolo 56 – Soggetto passivo.....	26
Articolo 57 - Agevolazioni.....	26
Articolo 58 - Esenzioni.....	26
Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	28
Articolo 60 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	29
Articolo 61 – Rimborsi e compensazione.....	29
Articolo 62 – Accertamento e sanzioni.....	29
CAPO V – CANONE MERCATALE	30
Articolo 63 – Disposizioni generali.....	30
Articolo 64 - Funzionari Responsabili.....	31
Articolo 65 - Domanda di occupazione.....	31
Articolo 66 – Titolarità della concessione.....	31
Articolo 67 – Decadenza ed estinzione della concessione	31
Articolo 68 – Modifica, sospensione, revoca, disdetta della concessione	31
Articolo 69 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	32
Articolo 70 – Classificazione delle strade, delle aree e degli spazi pubblici.....	32
Articolo 71 – Criteri di commisurazione del canone.....	33
Articolo 72 – Occupazioni abusive.....	33
Articolo 73 – Soggetto passivo.....	33
Articolo 74 - Versamento del canone.....	34
Articolo 75 - Esenzioni.....	34
Articolo 76 – Accertamento e sanzioni.....	34
Articolo 77 – Rimborsi e compensazione.....	35
CAPO VI – REGIME TRANSITORIO	36
Articolo 78 – Disposizioni comuni.....	36

Allegato B) Classificazione strade e spazi pubblici

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1- Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "canone", il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 09/11/2010 e successive modificazioni.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa un Funzionario Responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone di cui al presente Capo.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologie degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

3. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
4. Le autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le autorizzazioni aventi durata uguale o superiore all'anno relative a forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile;
 - b) sono temporanee le autorizzazioni relative a forme di pubblicità aventi durata inferiore all'anno.
5. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito di rilascio di un atto di autorizzazione, superiori a 90 giorni sono considerate annuali.
6. Le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 18 per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.
7. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Titolo III del Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni nonché all'applicazione di quanto stabilito nei successivi art. 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.

Articolo 5 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento del canone in base a quanto previsto all'art. 19. A tal fine l'ufficio comunale competente, riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, richiede al servizio entrate e tributi la determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.
2. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio dell'esposizione pubblicitaria la domanda viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
3. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio al servizio entrate e tributi per le ulteriori attività di riscossione e accertamento del canone.

Articolo 6 - Titolarità dell'autorizzazione e subentro. Rinnovo

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di provvedere al versamento del canone alle scadenze stabilite.
2. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività il servizio entrate e tributi, previa comunicazione dell'ufficio competente e a seguito di richiesta del contribuente, provvede all'eventuale rideterminazione del canone dovuto. In ogni caso il subentro non dà luogo a rimborsi del canone già versato.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità al pagamento del canone per l'autorizzazione per il quale viene richiesto.
4. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo non costituisce una nuova autorizzazione.
5. E' cura dell'ufficio competente inviare al servizio entrate e tributi copia dei relativi provvedimenti per le ulteriori attività di riscossione e accertamento del canone.

Articolo 7 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il mancato versamento del canone costituisce causa di decadenza dall'autorizzazione. I responsabili procedono alla rimozione delle esposizioni pubblicitarie per le quali sia intervenuta la decadenza della relativa autorizzazione entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa

contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 8 - Modifica, sospensione e revoca. Rinuncia

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, il competente ufficio comunale può modificare, sospendere o revocare l'autorizzazione con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. La modifica, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto.
2. Il titolare dell'autorizzazione può rinunciare all'esposizione pubblicitaria tramite preventiva comunicazione per atto scritto all'ufficio competente. La disdetta anticipata libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quello in corso al momento della comunicazione di disdetta.
3. In caso di modifica dell'autorizzazione su richiesta del titolare l'ammontare del canone dovrà essere rideterminato in relazione alla variazione dei mezzi.
4. E' cura dell'ufficio competente trasmettere al servizio entrate e tributi copia dei relativi provvedimenti.

Articolo 9 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale in seguito all'insorgere di esigenze di pubblica sicurezza o per ragioni di interesse pubblico, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti i cui all'art. 59 del Piano Generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 10 - Divieti e limitazioni

1. Per i divieti e le limitazioni alla diffusione dei messaggi pubblicitari si fa rinvio al Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

Articolo 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 12 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 18, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto,

dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone con le maggiorazioni di cui all'art. 21 si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Municipale.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 13 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 14 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadro; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 16 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, a eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) **ABROGATO**;
 - b) superficie, tipologia del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) **ABROGATO**;
 - e) **ABROGATO**;
3. I coefficienti moltiplicatori e le tariffe relative ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 18 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo, in luogo dell'istanza di autorizzazione, è prevista la presentazione di un'apposita dichiarazione tramite modello predisposto dal Comune, con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione:
 - a) per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno;

- b) per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali; il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
- d) per la pubblicità temporanea visiva e/o acustica effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione del carburante;
- c) per tutte le ulteriori esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).
2. In caso di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
 3. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta, dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo e avrà effetto anche per gli anni successivi. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 19 - Determinazione del canone. Modalità e termini per il pagamento.

1. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee relative a periodi inferiori all'anno solare il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, prima del rilascio dell'autorizzazione o contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 18.
2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare divisa in dodicesimi proporzionalmente al periodo in cui si protrae l'esposizione pubblicitaria. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno l'importo del canone determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi è versato prima del rilascio dell'autorizzazione o contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 18.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio dell'autorizzazione o a quello di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 18, deve essere effettuato entro il termine di scadenza deliberato dalla Giunta comunale; il termine di scadenza deliberato per il versamento non può essere successivo al 30 settembre di ogni anno e in caso di mancata deliberazione si intende confermato anche per gli anni successivi.
4. Qualora l'importo da versare di cui al comma 3 sia superiore ad euro 1.500,00, il contribuente può comunicare al Comune l'intendimento di effettuare il versamento in rate trimestrali. I termini di scadenza di tali pagamenti rateali vengono deliberati dalla Giunta comunale con la deliberazione di cui al comma 3; in caso di mancata deliberazione si intendono confermati anche per gli anni successivi. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento del canone di cui ai commi 3 e 4 possono essere ulteriormente differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e ad altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
7. Il pagamento deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016 e come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.

Articolo 20 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme versate e non dovute a titolo di canone di cui al presente Capo nonché a titolo di imposta comunale sulla pubblicità di cui al D. Lgs. n. 507/1993 relativamente a maggiori versamenti effettuati negli anni pregressi, possono essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone di cui al presente Capo. Nel caso in cui il contribuente voglia avvalersi della compensazione dovrà presentare istanza entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, a pena di decadenza, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza il Funzionario responsabile dispone la compensazione indicando il canone dovuto, le somme a credito che potranno essere trattenute e l'eventuale versamento residuo da effettuare alla prima scadenza utile.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione viene disposta su richiesta del soggetto passivo e notificata con apposito provvedimento.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

Articolo 21 - Accertamento e sanzioni

1. Nel caso in cui venga omissa il pagamento del canone entro i termini previsti, il Funzionario Responsabile sollecita l'interessato ad effettuare il versamento assegnandogli un termine di 20 giorni. Il sollecito indica le somme da versare con addebito delle spese di notifica applicate nella misura di cui al comma 803 lett. b) della Legge n. 160/2019, e contiene l'avvertenza che in caso di inadempimento si applicheranno le sanzioni e gli interessi di cui al comma 2. In caso di notificazione del sollecito tramite posta elettronica certificata non si provvede all'addebito delle spese di notifica.
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omissa, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari risultante da verbale di accertamento della Polizia Locale si applica un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata regolarmente autorizzata maggiorato del 20% per cento.
4. In caso di diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, risultante da verbale di accertamento della Polizia Locale, si applica un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata regolarmente autorizzata maggiorato del 10% per cento.
5. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 si applica altresì una

sanzione amministrativa in misura pari all'ammontare delle rispettive indennità applicate, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
7. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capo consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n° 689.
8. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
9. La richiesta del versamento delle somme dovute e delle sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro 5 anni dalla scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone ovvero, per le esposizioni pubblicitarie abusive, entro 5 anni dalla data di rilevazione.
10. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
11. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi sia inferiore all'importo di euro 10,00.

Articolo 22 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 23 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è dovuto per ogni giorno o frazione indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione; nel caso in cui la pubblicità abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.
2. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, il canone è dovuto in base alla superficie del mezzo.
3. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, il canone è dovuto per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
4. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili la tariffa giornaliera è ridotta del 50% rispetto a quella prevista al comma 3.

5. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
6. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili il canone è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.
7. I coefficienti moltiplicatori e le tariffe delle esposizioni pubblicitarie relative al presente articolo sono deliberati dalla Giunta comunale.

Articolo 24 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 25 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 rivolti all'interno degli impianti dagli

stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
2. La Giunta Comunale, previo accertamento della disponibilità delle risorse in bilancio, può esentare i soggetti passivi interessati da calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura eccezionale (quali ad esempio avversità atmosferiche, incendi, grave crisi economica, etc) previa adozione di apposito atto, in assenza di provvedimenti governativi che dispongano agevolazioni o esenzioni per tali categorie di soggetti.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 26- Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa un Funzionario Responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone di cui al presente Capo.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 27 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 09/11/2010 e successive modificazioni.

Articolo 28 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 29 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 30 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 31 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone sulla base della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, è determinato applicando i coefficienti moltiplicatori, le riduzioni e maggiorazioni, in funzione

della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 32 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 20 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente.

Articolo 33 - Riduzione del canone

1. Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto nella misura del 50%:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor.

Articolo 34 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di San Giovanni in Persiceto e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. La Giunta Comunale, previo accertamento della disponibilità delle risorse in bilancio, può esentare i soggetti passivi interessati da calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura eccezionale (quali ad esempio avversità atmosferiche, incendi, grave crisi economica, etc) previa adozione di apposito atto, in assenza di provvedimenti governativi che dispongano agevolazioni o esenzioni per tali categorie di soggetti.

Articolo 35 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016 e come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.
2. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

Articolo 36 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 37 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinati altresì i criteri per la determinazione delle tariffe, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni e le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 38 - Funzionari Responsabili

1. Il Comune designa i Funzionari Responsabili della gestione del canone di cui al presente Capo che curano le istruttorie delle richieste di occupazione e il rilascio degli atti di concessione o di diniego oltre ad ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione relativa alla riscossione e al rimborso è l'affidatario.

Articolo 39 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee o giornaliere le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate temporanee le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni.
 3. Sono considerate ricorrenti le occupazioni le cui concessioni sono rilasciate per periodi bene individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono, comprese le occupazioni effettuate dagli esercenti lo spettacolo viaggiante.
 4. Qualsiasi occupazione di aree o spazi è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 40 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva la Polizia Locale rileva la violazione con apposito processo verbale di constatazione. Il Comune può disporre la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone con le maggiorazioni di cui all'art. 62, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si considerano temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento di cui al comma 2.

Articolo 41 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;

- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
- c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
- d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

6. Le domande per le occupazioni di suolo pubblico temporanee per manifestazioni, eventi, celebrazioni, attività culturali, sociali, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, ricreative, sportive, di carattere istituzionale o di pubblica utilità, devono contenere, oltre a quanto indicato al comma 5, la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore di una dichiarazione con la quale il firmatario si impegna:

- a) ad osservare le specifiche norme legislative e regolamentari relative alle attività che verranno poste in essere sullo spazio pubblico richiesto, la Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare la XII Disposizione transitoria e finale, comma 1 che recita: "E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista", la Legge 20 giugno 1952 n. 645 "Norme di attuazione della XII Disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione" e del Decreto legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito nella Legge 25 giugno 1993 n. 205 "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa";
- b) a porre in essere attività che non siano in contrasto con i principi della democrazia, norme di legge, regolamentari e non violino il decoro delle cose e delle persone, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

7. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc...) secondo le istruzioni del competente ufficio comunale. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

8. In particolare per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

9. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

10. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

11. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dal regolamento di Polizia Urbana (o, se non prevista da tale regolamento, non superiore a 60 minuti) e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci purché non causino intralcio o interruzione della viabilità,

nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

12. In occasione di manifestazioni o eventi fieristici gestiti da soggetti terzi mediante Convenzioni in essere con il Comune, la domanda per l'occupazione di suolo pubblico relativa agli spazi utilizzati è presentata unicamente dal soggetto gestore dell'evento.

Articolo 42 - Istruttoria del procedimento

1. L'ufficio comunale competente al rilascio della concessione riceve la domanda di occupazione di suolo pubblico e avvia la procedura istruttoria provvedendo ad inoltrarla alla Polizia Locale per il nullaosta relativo alla viabilità e agli altri uffici comunali o agli altri enti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
2. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta al Comune. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 della L. 241/90.
3. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiama seri intralcio alla circolazione stradale. Nei casi di possibile conflitto di interesse fra soggetti privati dovrà essere ponderato l'eventuale diritto di terzi con le procedure di cui alla legge 241/90. In caso di diniego sono comunicati al richiedente entro il termine di cui al comma 2 i motivi del diniego stesso; è fatto salvo il diritto al rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria previa detrazione delle spese sostenute dal Comune.
4. La concessione non può essere rilasciata a coloro che siano decaduti da altra concessione precedentemente data in via definitiva o per un periodo determinato ai sensi dell'art.46.

Articolo 43 - Contenuto e rilascio della concessione

1. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui alla domanda indicata all'articolo 41;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 44;
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone in base a quanto previsto agli articoli 59 e 60. A tal fine l'ufficio comunale competente, riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, richiede al servizio entrate e tributi la determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. Per le eventuali concessioni rilasciate direttamente al servizio entrate e tributi il servizio stesso provvede ai necessari adempimenti.
3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio dell'occupazione la domanda viene archiviata e l'eventuale occupazione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
4. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio al servizio entrate e tributi per le ulteriori attività di riscossione e accertamento del canone.
5. Il Comune prima di rilasciare la concessione può imporre il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta qualora:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al bene pubblico.
6. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal Dirigente dell'Area Lavori Pubblici su proposta del Funzionario competente addetto al canone in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare, alla possibile compromissione e i costi per la riduzione in pristino stato del luogo e al danno dell'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario.
 7. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati al nulla osta del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici.
 8. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29 salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
 9. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal funzionario competente addetto al canone, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 44 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - c) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione o la fideiussione di cui all'art. 43;
 - d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - e) versare il canone alle scadenze previste.
2. Per le occupazioni della sede stradale si osservano le disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del relativo regolamento.

Articolo 45 - Titolarità della concessione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. Chi intende succedere al concessionario, deve fare preventiva richiesta al Comune di voltura della concessione a proprio nome entro 30 giorni dal trasferimento dell'attività o del bene in relazione ai quali era stata concessa l'occupazione; in caso di accoglimento il Comune emette un nuovo atto di concessione con eventuale rideterminazione del canone dovuto previa richiesta del contribuente. In ogni caso la voltura della concessione non dà luogo a rimborsi del canone già versato.
3. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio al servizio entrate e tributi per le ulteriori attività di riscossione e accertamento del canone.

Articolo 46 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'inadempimento o la violazione delle condizioni imposte nell'atto di concessione;
 - c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - d) la violazione alla norma di cui all'articolo 45 relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 3. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 47 - Modifica, sospensione o revoca della concessione

1. Il Comune può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, e del decoro modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente la concessione con atto motivato, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
 - a) in occasione di manifestazioni pubbliche di necessità dell'Amministrazione comunale o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
 - b) per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, neviccate, inondazioni, terremoti).
3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 48- Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 20 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. La disdetta anticipata della concessione per causa di forza maggiore libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quello in corso al momento della comunicazione di disdetta, previo accertamento della mancata occupazione.
5. Il rinnovo della concessione è subordinato alla regolarità al pagamento del canone per la concessione per il quale viene richiesto.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo non costituisce una nuova concessione solo in caso di occupazioni permanenti.
7. E' cura dell'ufficio competente inviare al servizio entrate e tributi copia dei relativi provvedimenti per le ulteriori attività di riscossione e accertamento del canone.

Articolo 49 - Limiti alle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade e degli spazi pubblici in base ai criteri di cui all'art. 51;
 - b) finalità;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori di cui alle lettere a) d) ed e) del comma 2 e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 51 - Classificazione delle strade, delle aree e degli spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in tre categorie, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare e sono:
 - a) 1^a categoria: centro storico;
 - b) 2^a categoria: centro abitato;
 - c) 3^a categoria: zona extraurbana.

2. Alle strade e alle aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. La classificazione delle strade e degli spazi pubblici ai sensi del comma 1 è allegata al presente Regolamento (allegato "B"), del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
5. Per le aree con inquadramento urbanistico "DOT_V: verde pubblico esistente" situate all'interno della 1^a e della 2^a categoria di cui al comma 1 lettere a) e b) si applicano le tariffe valevoli per la 3^a categoria di cui alla lettera c).
6. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, limitatamente alle concessioni in essere al 01/01/2021 e fino alla relativa scadenza, relative alle zone a prevalente destinazione produttiva-artigianale (zone artigianali del Capoluogo e di San Matteo della Decima, ex Zoni e Zuccherificio), classificate in 3^a categoria ai sensi dell'art. 20 del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e confluite nella 2^a categoria: centro abitato, di cui al comma 1 lettera b), come dall'allegato "B" al presente regolamento, la Giunta comunale potrà prevedere maggiori coefficienti di riduzione o minori coefficienti di maggiorazione della tariffa standard rispetto a quelli valevoli per la 2^a categoria.

Articolo 52- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Il canone è dovuto quale obbligazione autonoma per ogni anno o frazione di anno solare divisa in dodicesimi proporzionalmente al periodo in cui si protrae l'occupazione.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone in base alla tariffa giornaliera nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera viene rapportata al numero di ore di effettiva occupazione dell'area nella giornata.

Articolo 53 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. La superficie eccedente i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è considerata in ragione del 10%.
4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione. La superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti e altre strutture, la superficie delle sporgenze non è computata in quanto considerata assorbita dall'occupazione del suolo. La profondità della sporgenza non deve comunque essere superiore al metro. In caso di eccedenza di tale limite sarà calcolata come normale occupazione.
5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

6. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
7. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

8-bis. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico di cui al comma 8 effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita. Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

Articolo 54 - Passi carrabili

1. Per passo carrabile si intende l'accesso, da un'area laterale privata idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, sulle strade pubbliche o aventi uso pubblico. I passi carrabili sono di due tipi:
 - a) passi carrabili con opere permanenti sulla pubblica via, quali ad esempio tagli nei marciapiedi, scivoli, rampe, copertura di fossi per il deflusso delle acque, ponticelli e simili o qualsiasi modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso alla proprietà privata;
 - b) passi carrabili a raso individuati da aperture nella proprietà privata dalle quali ci si immette direttamente sulla pubblica proprietà senza che esistano opere di cui alla lettera a). E' da considerarsi passo carrabile a raso anche l'accesso dalla proprietà privata sulla pubblica via in corrispondenza di piste pedonali, piste ciclabili e piste ciclopedonali delimitate da una riga tracciata sulla strada in assenza di modifiche del piano stradale, di marciapiedi o di qualsiasi altra opera o manufatto.
2. Per accesso si intende qualsiasi immissione sulla viabilità pubblica che non rientri nelle lettere a) e b) del comma 1.

3. La realizzazione di nuovi passi carrabili oppure la modifica di quelli esistenti, ai sensi del Titolo II capo I, artt. 22 e 26 del Codice della Strada, è soggetta all'ottenimento di specifica autorizzazione comunale per le seguenti tipologie di strade:
 - a) strade private ad uso pubblico;
 - b) strade vicinali ad uso pubblico;
 - c) strade comunali;
 - d) tratti di strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati.
4. In caso di realizzazione di un nuovo passo carrabile o di modifiche allo stesso occorre presentare al Comune apposita domanda in carta legale contenente oltre alle generalità di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 41 le seguenti indicazioni:
 - a) dell'ubicazione del passo carrabile e delle sue dimensioni;
 - b) documentazione fotografica del sito oggetto della realizzazione;
 - c) eventuale richiesta di apposizione del cartello di passo carrabile.

Per quanto attiene agli aspetti connessi ai problemi di disciplina della viabilità e della sicurezza stradale, viene richiesto il nulla osta alla Polizia Locale da parte dell'ufficio che rilascia l'atto finale. Il parere negativo costituisce motivo di diniego della concessione. Il procedimento deve essere concluso entro 60 giorni dal deposito dell'istanza al protocollo. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati con il rilascio del titolo abilitativo necessario per la costruzione del manufatto. Il soggetto passivo dovrà comunque presentare la domanda per la concessione del passo carrabile entro 60 giorni dalla data dell'utilizzo dell'immobile comprovata dalla residenza anagrafica. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata che dovrà essere comunque non superiore a 29 anni. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e/o di tutela della sicurezza stradale nonché per ragioni di pubblica e privata incolumità, senza che l'Amministrazione sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo e a suo insindacabile giudizio. Chi intende succedere al concessionario deve fare preventiva richiesta al Comune di voltura della concessione a proprio nome entro 30 giorni dal trasferimento dell'immobile; il Comune emette un nuovo atto di concessione con eventuale rideterminazione del canone dovuto previa richiesta del contribuente. In ogni caso la voltura della concessione non dà luogo a rimborsi del canone già versato.
5. L'apposizione del cartello di passo carrabile è obbligatoria per i passi carrabili di cui al comma 1 lettera a). Nei casi in cui non sia obbligatoria l'apposizione del cartello passo carrabile, per ogni passo carrabile autorizzato, il competente ufficio comunale fornisce l'apposito segnale (come previsto dell'articolo 120 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992) su richiesta degli interessati. Il segnale è consegnato al momento del rilascio della concessione ad occupare il suolo pubblico e previo pagamento di una somma dovuta a titolo di rimborso spese definita con Delibera della Giunta Comunale.
6. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
7. Per i passi carrabili autorizzati e muniti dell'apposito segnale previsto dall'articolo 120 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, è prevista l'esenzione dal pagamento del canone ai sensi dell'articolo 58 comma 1 lettera z).
8. Chiunque apra nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasformi o ne vari l'uso senza l'autorizzazione del Comune, e chiunque mantenga in uso i passi carrabili di cui alla lettera a) del comma 1 privi della regolarizzazione, è soggetto alla sanzione in base a quanto previsto dall'art. 22 comma 11 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992. Nel caso in cui il passo carrabile non sia in regola con gli obblighi edilizi la contestazione di cui sopra importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi a carico dell'autore della violazione stessa secondo le norme del capo I, sezione 11 del titolo VI del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992. Per tali contestazioni le eventuali occupazioni di suolo pubblico prive della relativa concessione sono considerate abusive e, come tali, sanzionate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 55 - Operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

1. **ABROGATO**

2. **ABROGATO.**

3. **ABROGATO**

4. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle amministrazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 56- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 57 - Agevolazioni

1. Le tariffe deliberate dalla Giunta comunale per le varie tipologie di occupazione (ad esclusione delle tariffe per le occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali, assistenziali, culturali e sportive) sono ridotte:
 - a) del 70 % nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - b) del 50% per le occupazioni temporanee di carattere stagionale o ricorrente;
 - c) **ABROGATO**
 - d) **ABROGATO**
 - e) del 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
 - f) del 30% per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni (a partire dal 16° giorno fino al 60° giorno);
 - g) del 50% per le occupazioni temporanee di durata superiore a 60 giorni (a partire dal 61° giorno fino al 120°);
 - h) del 70% per le occupazioni temporanee a partire dal 121° giorno di occupazione.
2. **ABROGATO**
3. Per le occupazioni temporanee soggette alle riduzioni di cui alle lettere a), b) ed e) le eventuali ulteriori riduzioni di cui alle lettere f), g) e h) si applicano sulla tariffa già ridotta.

Articolo 58- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle città metropolitane, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, comprese le occupazioni richieste da terzi per lavori e opere da essi appaltati, le

occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS e Associazioni di Volontariato;

- b) le occupazioni temporanee realizzate per raccolta pubblica di fondi con fini di utilità sociale, politica sportiva e culturale, manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita, di somministrazione, o il pagamento di un biglietto di ingresso; per gli spazi destinati ad attività di vendita, di somministrazione, o con pagamento di biglietto di ingresso l'esenzione per il periodo relativo all'allestimento della manifestazione spetta per i primi 15 giorni antecedenti il giorno di inizio della manifestazione e l'esenzione per il periodo relativo allo smontaggio delle strutture spetta per i primi 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla conclusione della manifestazione;
- c) le occupazioni a carattere sperimentale o straordinario, per attività di tipo culturale, turistico e commerciale, promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto della Giunta che ne preveda l'esenzione;
- d) le occupazioni da chiunque realizzate per finalità di carattere istituzionale o di pubblica utilità;
- e) le occupazioni realizzate da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- g) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio o a fine commerciale;
- h) le occupazioni con portabiciclette e con fioriere costruiti secondo le indicazioni dell'Ufficio per l'arredo urbano e installati da privati previa autorizzazione;
- i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; le occupazioni effettuate con cassette di impostazione della corrispondenza;
- j) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea e non in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- k) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- l) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- m) le occupazioni relative a tende, tendoni e simili;
- n) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- o) le occupazioni di aree cimiteriali;
- p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- q) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico e le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- r) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- s) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- t) le occupazioni effettuate con cantieri da ditte che svolgono lavori sulla base di appalti assegnati dal Comune;
- u) le occupazioni temporanee che si rendono necessarie per adempiere a prescrizioni di carattere urbanistico poste dalle concessioni edilizie, o in attuazione di convenzioni

urbanistiche tra il comune ed i privati, limitatamente al periodo e agli spazi strettamente necessari per compiere i lavori;

- v) le occupazioni effettuate dall'Associazione turistica Pro-Loce e dalle Associazioni carnevalesche, anche se comportano attività di vendita, di somministrazione, o pagamento di biglietto di ingresso;
- w) le occupazioni per inaugurazioni di locali, sedi commerciali ed altro di durata non superiore a 6 ore.
- x) le occupazioni realizzate da soggetti privati che hanno sottoscritto contratti di sponsorizzazione con il comune per adempiere a finalità di carattere istituzionale o di pubblica utilità relativamente alle aree oggetto del contratto.
- y) le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate con cantieri da ditte che svolgano interventi diretti all'installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica veicolare e le occupazioni permanenti con gli impianti installati per la ricarica dei veicoli elettrici e per il/i posto/i auto per il rifornimento dei veicoli;
- z) le occupazioni effettuate con i passi carrabili di cui all'art. 54 del presente Capo.

Z1) le occupazioni di suolo pubblico per l'organizzazione di Centri Estivi o attività all'aperto per associati e cittadini, nelle aree attrezzate e nei parchi pubblici, da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, con o senza personalità giuridica, enti sportivi dilettantistici che assumono le forme di cui al libro V, Titolo V del Codice Civile, nonché associazioni ed Enti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Z2) le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate con cantieri da ditte che svolgano interventi diretti all'installazione di erogatori di acqua refrigerata naturale e frizzante proveniente dalla rete acquedottistica e delle occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate con tali erogatori.

2. La Giunta Comunale, previo accertamento della disponibilità delle risorse in bilancio, può esentare i soggetti passivi interessati da calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura eccezionale (quali ad esempio avversità atmosferiche, incendi, grave crisi economica, etc) previa adozione di apposito atto, in assenza di provvedimenti governativi che dispongano agevolazioni o esenzioni per tali categorie di soggetti.

Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare divisa in dodicesimi proporzionalmente al periodo in cui si protrae l'occupazione.
2. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno l'importo del canone determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi è versato prima del rilascio della concessione di cui all'articolo 43.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone deve essere effettuato entro il termine di scadenza deliberato dalla Giunta comunale; il termine di scadenza deliberato per il versamento non può essere successivo al 30 settembre e in caso di mancata deliberazione si intende confermato anche per gli anni successivi.
4. Qualora l'importo da versare di cui al comma 3 sia superiore ad euro 1.000,00 il versamento è effettuato in due rate. I termini di scadenza di tali pagamenti rateali vengono deliberati dalla Giunta comunale; la scadenza per il versamento della seconda rata non può essere successivo al 30 settembre. In caso di mancata deliberazione tali termini di versamento si intendono confermati anche per gli anni successivi.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
6. Il pagamento deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016 e come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.

7. Il canone minimo per le occupazioni permanenti è pari ad euro 15,00.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento del canone di cui ai commi 3 e 4 possono essere ulteriormente differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 60 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato in un'unica soluzione prima del rilascio della concessione di cui all'articolo 43.
2. E' ammessa la possibilità del versamento dilazionato fino a 4 rate qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 300,00: la prima rata deve essere versata anticipatamente, mentre la scadenza delle rate successive viene decisa dal responsabile del procedimento entro il termine dell'occupazione e indicata nell'atto di concessione.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
5. Il pagamento deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016 e come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.
6. Il canone minimo per le occupazioni temporanee è pari a euro 10,00.

Articolo 61 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme versate e non dovute a titolo di canone di cui al presente Capo nonché a titolo di canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche (Cosap) relativamente a maggiori versamenti effettuati negli anni pregressi, possono essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone di cui al presente regolamento. Nel caso in cui il contribuente voglia avvalersi della compensazione dovrà presentare istanza entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, a pena di decadenza, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza il Funzionario responsabile dispone la compensazione indicando il canone dovuto, le somme a credito che potranno essere trattenute e l'eventuale versamento residuo da effettuare alla prima scadenza utile.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione viene disposta su richiesta del soggetto passivo e notificata con apposito provvedimento.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

Articolo 62 - Accertamento e sanzioni

1. Nel caso in cui venga omissa il pagamento del canone entro i termini previsti, il Funzionario Responsabile sollecita l'interessato ad effettuare il versamento assegnandogli un termine di 20 giorni. Il sollecito indica le somme da versare con addebito delle spese di notifica applicate

nella misura di cui al comma 803 lett. b) della Legge n. 160/2019, e contiene l'avvertenza che in caso di inadempimento si applicheranno le sanzioni e gli interessi di cui al comma 2. In caso di notificazione del sollecito tramite posta elettronica certificata non si provvede all'addebito delle spese di notifica.

2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
3. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di accertamento della Polizia Locale si applica un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata maggiorato del 20% per cento.
4. In caso di occupazione difforme dalle prescrizioni contenute nella concessione di suolo pubblico si applica un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata maggiorato del 10% per cento.
5. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione di cui ai commi 3 e 4 si applica una sanzione amministrativa pari all'ammontare delle rispettive indennità applicate, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
7. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capo consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n° 689.
8. La richiesta del versamento delle somme dovute e delle sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro 5 anni dalla scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone.
9. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
10. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi sia inferiore all'importo di euro 10,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 63 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, sono considerate temporanee anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.

Articolo 64 - Funzionari Responsabili

1. Il Comune designa i Funzionari Responsabili della gestione del canone di cui al presente Capo che curano le istruttorie delle richieste di occupazione e il rilascio degli atti di concessione o di diniego, oltre ad ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione relativa alla riscossione e al rimborso è l'affidatario.

Articolo 65- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento del commercio su area pubblica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/02/2015.

Articolo 66 - Titolarità della concessione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. Chi intende succedere al concessionario deve fare preventiva richiesta al Comune di subingresso; in caso di accoglimento il Comune emette un nuovo atto di concessione con eventuale rideterminazione del canone dovuto previa richiesta del contribuente. In ogni caso il subingresso nella concessione non dà luogo a rimborsi del canone già versato.
3. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata a cura dell'ufficio competente al rilascio al servizio entrate e tributi per le ulteriori attività di riscossione e accertamento del canone.

Articolo 67 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'inadempimento o la violazione delle condizioni imposte nell'atto di concessione;
 - c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - d) la violazione alla norma di cui all'articolo 66 relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 68 - Modifica, sospensione, revoca, disdetta della concessione

1. Il Comune può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, e del decoro modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente la concessione con atto motivato, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- a) in occasione di manifestazioni pubbliche di necessità dell'Amministrazione comunale o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
 - b) per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, nevicate, inondazioni, terremoti).
3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
 4. Il mancato pagamento del canone nei mercati settimanali comporta, dopo almeno due mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, la sospensione automatica della concessione; il mancato pagamento del canone nelle fiere, per i titolari di concessioni sia decennali che annuali, comporta la sospensione immediata dell'efficacia della concessione stessa: in questo caso il commerciante non potrà occupare l'area assegnata fino alla corresponsione del canone dovuto.
 4. La disdetta anticipata della concessione da parte del titolare libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quello in corso al momento della comunicazione di disdetta all'ufficio competente.

Articolo 69 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone di cui al presente Capo è quella indicata nell'articolo 1, comma 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade e degli spazi pubblici in base ai criteri di cui all'art. 51 del Capo IV;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) tipologia;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione e alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 2 e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 70- Classificazione delle strade, delle aree e degli spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo le strade e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in tre categorie, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali, e densità di traffico pedonale e veicolare e sono:
 - a) 1^a categoria: centro storico;
 - b) 2^a categoria: centro abitato;
 - c) 3^a categoria: zona extraurbana.
2. Alle strade e alle aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. La classificazione delle strade e degli spazi pubblici ai sensi del comma 1 è allegata al presente Regolamento (allegato "B"), del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
5. **ABROGATO.**

Articolo 71 - Criteri di commisurazione del canone

1. Le occupazioni di cui al presente Capo sono assoggettate al canone nella misura prevista per le varie tipologie indicate nella delibera di approvazione delle tariffe da parte della Giunta comunale, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
2. Per i mercati settimanali la tariffa deliberata dalla Giunta comunale ai sensi del comma 1 viene forfettariamente applicata su n. 46 giornate annue.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di tariffa corrispettiva, di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 72 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
 - le occupazioni da parte dei commercianti su area pubblica assegnatari assegnatari dei posteggi nelle fiere o nei mercati che non abbiano provveduto al pagamento anticipato del canone. Nel caso predetto la Polizia Locale potrà far liberare l'area occupata.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale rileva la violazione con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone con le maggiorazioni di cui all'art. 76 le occupazioni di cui al presente Capo si considerano effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento di cui al comma 2.

Articolo 73 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 74 - Versamento del canone

1. Il pagamento delle occupazioni da parte dei commercianti su area pubblica titolari di concessione decennale nei mercati e nelle fiere è comunque dovuto, anche se il posteggio non è stato effettivamente occupato.
2. Il canone è dovuto quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare divisa in dodicesimi proporzionalmente al periodo in cui si protrae l'occupazione.
3. Per le annualità successive al rilascio della concessione l'importo del canone annuale per le concessioni decennali di posteggio nei mercati settimanali è versato in due rate. I termini di scadenza per tali pagamenti rateali vengono deliberati dalla Giunta comunale; la scadenza per il versamento della seconda rata non può essere successivo al 30 settembre. In caso di mancata deliberazione tali termini di versamento si intendono confermati anche per gli anni successivi.
4. L'importo del canone per le concessioni decennali di posteggio nelle fiere deve essere versato in unica soluzione entro la data di inizio della fiera stessa.
5. L'importo del canone per i posteggi isolati deve essere versato in un'unica soluzione prima del rilascio della concessione.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
7. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
8. Il canone minimo è pari ad euro 10,00.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento del canone di cui al comma 3 possono essere ulteriormente differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 75 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di cui al presente Capo:
 - a) le occupazioni a carattere sperimentale o straordinario, per attività di tipo culturale, turistico e commerciale, promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto della Giunta che ne preveda l'esenzione;
 - b) le occupazioni effettuate dall'Associazione turistica Pro-Loce e dalle Associazioni carnevalesche, anche se comportano attività di vendita, di somministrazione, o pagamento di biglietto di ingresso.
 - c) le occupazioni effettuate dagli spuntisti ovvero dai commercianti su area pubblica frequentatori occasionali dei mercati e delle fiere;
2. La Giunta Comunale, previo accertamento della disponibilità delle risorse in bilancio, può esentare i soggetti passivi interessati da calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura eccezionale (quali ad esempio avversità atmosferiche, incendi, grave crisi economica, etc) previa adozione di apposito atto, in assenza di provvedimenti governativi che dispongano agevolazioni o esenzioni per tali categorie di soggetti.

Articolo 76- Accertamento e sanzioni

1. Nel caso in cui venga omesso il pagamento del canone entro i termini previsti, il Funzionario Responsabile sollecita l'interessato ad effettuare il versamento assegnandogli un termine di 20 giorni. Il sollecito indica le somme da versare con addebito delle spese di notifica applicate nella misura di cui al comma 803 lett. b) della Legge n. 160/2019, e contiene l'avvertenza che

in caso di inadempimento si applicheranno le sanzioni e gli interessi di cui al comma 2. In caso di notificazione del sollecito tramite posta elettronica certificata non si provvede all'addebito delle spese di notifica.

2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
3. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di accertamento della Polizia Locale si applica un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata maggiorato del 20% per cento.
4. In caso di occupazione difforme dalle prescrizioni contenute nella concessione di suolo pubblico si applica un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata maggiorato del 10% per cento.
5. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione di cui ai commi 3 e 4 si applica una sanzione amministrativa pari all'ammontare delle indennità applicate fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
7. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capo consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n° 689.
8. La richiesta del versamento delle somme dovute e delle sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro 5 anni dalla scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone ovvero, per le esposizioni pubblicitarie abusive, entro 5 anni dalla data di rilevazione.
9. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
10. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi sia inferiore all'importo di euro 10,00.

Articolo 77 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme versate e non dovute a titolo di canone nonché a titolo di Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche (Cosap) relativamente a maggiori versamenti effettuati negli anni pregressi, possono essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone di cui al presente regolamento. Nel caso in cui il contribuente voglia avvalersi della compensazione dovrà presentare istanza entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, a pena di decadenza, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza il Funzionario responsabile dispone la compensazione indicando il canone dovuto, le somme a credito che potranno essere trattenute e l'eventuale versamento residuo da effettuare alla prima scadenza utile.

3. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione viene disposta su richiesta del soggetto passivo e notificata con apposito provvedimento.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

CAPO VI – REGIME TRANSITORIO

Articolo 78- Disposizioni comuni

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento e mantengono la loro validità.
2. Restano salve le dichiarazioni presentate ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993 e del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.